

## **DOCUMENTAZIONE DELL'UNIONCAMERE SULL'A.S. 1994**

Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

5a Commissione Programmazione economica, bilancio  
e  
6a Commissione Finanze e tesoro  
riunite  
*Senato della Repubblica*

Roma, 10 novembre 2020

## **PROPOSTE SULL'A.S. 1994 - D.L. 137/2020 (DECRETO RISTORI)**

Il decreto legge n. 137 del 2020 si aggiunge ai numerosissimi provvedimenti d'urgenza dottati in questi mesi per far fronte all'emergenza Coronavirus e introduce nuove e necessarie misure straordinarie a favore delle imprese, nel tentativo di attutire l'impatto sul sistema economico delle nuove restrizioni.

Unioncamere, in rappresentanza delle Camere di commercio, in questi mesi è intervenuta in sede parlamentare illustrando le molteplici iniziative sui singoli settori messe in atto dal Sistema camerale, sia nei territori che a livello nazionale, e mettendo a disposizione dati e analisi provenienti dal prezioso patrimonio informativo, costituito soprattutto dal registro delle imprese, oltre che indagini realizzate attraverso l'integrazione con altri dati di rilievo.

Con il presente documento, finalizzato a veicolare nella fase di conversione possibili modifiche migliorative del provvedimento in esame, si trasmettono alcune **proposte operative, volte a sollevare le imprese da adempimenti o dall'assoggettamento ad eventuali sanzioni che in questo momento così difficile potrebbero risultare eccessive o addirittura vessatorie.**

### **1. DIFFERIMENTO DELL'ATTIVITA' SANZIONATORIA PER MANCATA COMUNICAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE (vd. ALLEGATO, Proposta Emendativa n. 1)**

L'articolo 37 del recente Decreto Semplificazioni - D.L. 76 del 2020 - ha previsto per tutte le imprese la comunicazione del proprio domicilio digitale al registro delle imprese entro il 1° ottobre 2020, ove non avessero già provveduto a tale adempimento. Stesso adempimento è stato poi previsto anche per le imprese di nuova costituzione o per quelle già iscritte nel registro ma con domicilio inattivo prevedendo l'indicazione di un nuovo domicilio digitale.

Premesso che tutto il Sistema camerale da sempre è pioniere nell'implementazione di strumenti innovativi e tecnologici, in particolare nella semplificazione delle comunicazioni telematiche tra imprese e pubblica amministrazione e che è già pronto ad attuare l'articolo 37, di cui ne condivide pienamente la finalità, si chiede tuttavia in questo momento così critico di intervenire per **posticipare l'avvio dell'applicazione delle sanzioni alle imprese** che non dovessero riuscire ad adeguarsi alla comunicazione al registro delle imprese del proprio domicilio digitale nei termini previsti.

In questa fase di crisi legata all'emergenza sanitaria si ritiene opportuno infatti, **pur mantenendo fermo il termine del 1° ottobre da cui decorre l'obbligo di comunicare il domicilio digitale, evitare di irrogare sanzioni amministrative che penalizzerebbero le imprese in un periodo già così complicato.**

Quello che si propone, quindi, è di **inserire il termine del 1° giugno 2021**, a partire dal quale le imprese individuali e tutte le imprese costituite in forma societaria che non avranno comunicato al registro delle imprese il proprio domicilio digitale saranno sottoposte alle sanzioni previste dall'art. 37 del D.L. Semplificazioni.

Si segnala, tra l'altro, che fino ad oggi nel caso in cui l'impresa non avesse comunicato o non avesse rinnovato la validità del proprio indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese l'ufficio sospendeva la domanda di iscrizione dell'eventuale pratica presentata all'ufficio, in attesa che l'interessato si dotasse di una casella di PEC valida ed integrasse la domanda con tale informazione. Pertanto, l'adempimento dell'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese non era soggetto all'applicazione di sanzioni amministrative.

L'articolo 37 prevede ora l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 2630 c.c. in misura raddoppiata per le società ed in misura triplicata per le imprese individuali. Tali importi saranno, pertanto, definiti tra un minimo di € 206 ed un massimo di € 2.064 per le società (€ 412 in forma ridotta se pagano entro 30 giorni dal ricevimento del verbale) e tra un minimo di € 30 ed un massimo di € 1.548 per le imprese individuali (€ 60 in forma ridotta se pagano entro 30 giorni dal ricevimento del verbale).

Di seguito la situazione delle caselle di PEC delle imprese presenti nel registro delle imprese alla data del 15 settembre:

	<b>PEC valida</b>	<b>non PEC assente</b>	<b>Totale</b>
società di capitali	172.537	489.987	662.524
società di persone	66.957	246.290	313.247
imprese individuali	240.972	793.196	1.034.168
<b>Totale</b>	<b>480.466</b>	<b>1.529.473</b>	<b>2.009.939</b>

La presente proposta non necessita di alcuna copertura dal momento che viene posticipato di qualche mese l'avvio di un'attività sanzionatoria che ad oggi non è prevista e che dunque non determina alcun impatto sul bilancio dello Stato.

## **2. SANZIONI PER TARDIVA COMUNICAZIONE AL REA DELLA SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITA' ECONOMICA** (vd. *ALLEGATO, Proposta Emendativa n. 2*)

Com'è noto, dall'inizio dell'emergenza - durante il primo *lockdown* e nuovamente in queste settimane - sono state tantissime le attività commerciali, produttive e di servizi che sono state espressamente sospese in base agli ATECO individuati dai DPCM o dalle ordinanze che si sono succeduti.

Fin da marzo scorso è stato chiarito, anche da parte del Ministero dello Sviluppo Economico con apposita circolare (n. 3723/C del 2020), che le imprese obbligate a chiudere per espressa previsione dei provvedimenti governativi non avrebbero dovuto presentare alcuna denuncia al Repertorio economico amministrativo – REA, come invece in via ordinaria previsto per la sospensione temporanea di attività o per la sua riattivazione.

Tuttavia ancora oggi resta la questione delle tante imprese ed esercizi che, pur potendo continuare ad esercitare l'attività, abbiano dovuto o debbano comunque sospendere su base volontaria le proprie attività per svariati motivi, dalla mancanza di condizioni di ripartenza ad eventuali ragioni di opportunità economica.

In tutti questi casi di sospensione dell'attività in via volontaria superiore ai 30 giorni, in base all'attuale quadro normativo, è obbligatorio presentare al registro delle imprese competente la denuncia per l'iscrizione nel REA della sospensione dell'attività entro il termine di trenta giorni.

Com'è comprensibile, sono tante le attività in difficoltà che hanno omesso di comunicare al REA (o tramite SUAP) la sospensione e che, per questo motivo, sono assoggettabili a sanzioni da parte delle Camere di commercio territorialmente competenti.

Per questo **si propone in via straordinaria**, al fine di non gravare ulteriormente sulle imprese, **di escludere l'applicazione dell'attività sanzionatoria per questa specifica fattispecie fino alla fine dello stato di emergenza**..

Si specifica, tra l'altro, che le entrate derivanti da questo tipo di sanzioni sono tra le poche che vengono introitate dalle Camere di commercio stesse e non riversate all'erario, per cui la copertura verrebbe assicurata nell'ambito dei bilanci degli enti camerali.

### **3. SEMPLIFICAZIONE DELLA MEDIAZIONE TELEMATICA** (vd. *ALLEGATO, Proposta Emendativa n. 3*)

Questi mesi di emergenza sanitaria hanno consentito di sperimentare **le potenzialità della mediazione in modalità telematica**, strumento fondamentale di composizione delle liti.

La proposta è volta a valorizzare questa nuova opportunità che si è consolidata nei mesi scorsi, rendendo la videoconferenza la modalità "ordinaria" di gestione delle liti da utilizzare fino alla fine dello stato di emergenza.

Infatti, in questo momento in cui il nostro Paese si sta confrontando con la seconda ondata della pandemia da Covid-19, **semplificare l'utilizzo della mediazione in modalità telematica** consentirebbe da un lato di tutelare la salute di tutte le parti coinvolte, dall'altro di gestire la procedura con maggiore flessibilità e rapidità, così garantendo il ricorso ad un imprescindibile strumento di giustizia alternativa.

Solo in questo modo si potrà evitare di procedere a rinvii degli incontri, in un momento difficile per il sistema giudiziario in cui la mediazione obbligatoria comunque può contribuire a dare delle risposte efficaci alla strutturale congestione delle attività.

**PROPOSTE EMENDATIVE ALL'A.S. 1994**

**PROPOSTA EMENDATIVA N. 1**

**Articolo 33-bis**

***(Differimento dell'applicazione delle sanzioni per la mancata comunicazione del domicilio digitale)***

1. All'articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120:
  - a) al comma 1, lettera b), numero 2) dopo le parole "*sono sottoposti*" sono aggiunte le seguenti: "*a partire dal 1° giugno 2021*";
  - b) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole "*sono sottoposte*" sono aggiunte le seguenti: "*a partire dal 1° giugno 2021*".

**PROPOSTA EMENDATIVA N. 2**

**Articolo 33-bis**

***(Tardiva comunicazione della sospensione dell'attività economica al REA)***

1. Fino al termine dello stato di emergenza non si applicano le sanzioni amministrative previste per la tardiva denuncia della sospensione dell'attività al Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.).

**PROPOSTA EMENDATIVA N. 3**

All'articolo 23, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

*10-bis.* All'articolo 83, comma *20-bis*, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Anche successivamente a tale periodo e comunque fino al termine dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 gli incontri potranno essere svolti in via telematica mediante sistemi di videoconferenza."